



REGNO D' ITALIA — Dipartimento del Reno

Nome di DIO. Adì 30 di *Aprile* 1813 In Bologna,

Per la presente privata Scrittura, che in doppio originale viene dalle Parti firmata, la quale vogliono che abbia forza di autentico Documento, si dichiara come il Sig.

al quale spetta, ed appartiene l' infrascritta *abitazione* da, concede, affitta, ed a termini prescritti nel Codice Napoleone Libro III. Titolo VIII. Capo II. Sezione I. e II. alluoga a *Luigi Lanatti* presente, ed anche per conservazione de' Mobili conducente a Figione un

situat in Bologna sotto la Parrocchia di S. *Antonio* nella Strada *San Tomaso* al N. *509* appresso li suoi noti confini, e ciò pel tempo, e termine di *un anno* da cominciarsi alli 8. di Maggio prossimo avvenire, e da finirsi li 8. Maggio *1814* e per qualunque altra sua tacita rinnovazione; E ciò fatto, e fa detto *Luigi Lanatti* Locatore da una parte, perchè il detto *Luigi Lanatti* Conduttore dall' altra, sotto l' infrascritta obbligazione de' Beni, spontaneamente promette, e conviene d' usare, e godere detto *appartamento* ad arbitrio d' Uomo da bene, ed in tutto, e per tutto conforme, e secondo le disposizioni del Codice al titolo, e Capo predetti, e di più dare, e pagare per Figione, ed Affitto di detto *appartamento* al detto Locatore o suoi Eredi, e Successori Lire *376.68*

ogn' Anno durante la presente Locazione o sua tacita, ed espressa rinnovazione in due rate, e termini, cioè la metà nella Vigilia dell' Assunzione della Beata VERCINE del Mese di Agosto, e l' altra metà nella Vigilia del Natale di Nostro SIGNORE in ciascun' Anno, senza eccezione, contraddizione, o replica alcuna, ed in ogni ec.

Resta però espressamente interdetto al Conduttore di Sublocare, o cedere ad altri il suddetto affitto sia in tutto, che in parte perchè così ec.

S' intenderà per patto espresso rinnovata la presente Locazione per un' altro Anno qualora per l' una, o per l' altra delle Parti non siasi dato, o denunziato, anche estragiudizialmente, il congedo, osservando il termine nel proposito stabilito dalla consuetudine di questa Città, e ciò non ostante, che questa Locazione siasi fatta mediante Scrittura perchè così ec.

Si dichiara che a titolo di rata anticipata è stata pagata la somma di Lire

Alle cose suddette, e per l' osservanza delle medesime resta obbligato principalmente ed in solido qual Sigurtà solidale l' infrascritto il quale intende obbligarsi tanto per il tempo di detta Locazione, che per ogni sua tacita rinnovazione, rinunciando al beneficio dell' escussione in ogni ec.

Per l' osservanza delle quali cose le Parti suddette, ed infrascritte obbligano se stesse, loro Eredi, e Beni nella più valida, ed efficace forma, di ragione ec., e per fede della verità, la presente, in doppio originale come sopra, viene firmata di loro propria mano alla presenza degli infrascritti Testimonj, Anno, Mese, e DI suddetti

Bologna Tipografia Sassi.)

Pigione Annuale — — — — — Lir. *376.68*

Luigi Lanatti vedova Fabi Conduttore

Fran. Cabri fui testimonia e vidi fare le sudette sottoscrizioni
Ubaldo Menzhi fui testimonia e vidi fare le sudette sottoscrizioni



GOVERNO PONTIFICO. — Provincia di Bologna.

Al Nome di DIO. A dì 6 di *Maggio* 1817 In Bologna.

Per la presente privata Scrittura, che in doppio originale viene dalle Parti firmata, e la quale vogliono che abbia forza di autentico Documento, si dichiara come il Sig. *Ant. Vignoli* *del S. P. P.*

Leorino Monti *Amministratore dello Stato Ferrarese*

al quale spetta, ed appartiene l' infrascritto, *ogni* dà, concede, affitta, ed a termini prescritti dalle veglianti Leggi alluoga al *Fig. Filippo Imo Fornasini*, e sua famiglia presente, ed anche per conservazione de' Mobili conducente a Pigione un *Appartamento al primo Piano della parte davanti con due Stagnoli consistenti in una Sala grande, una Anticamera, con cinque Camere con cucina, due sgombracucina con due piccoli camerini ad uso di stippiera, il tutto con suoi usi, e bustole, con sei porte alle finestre davanti con Stanza e cantina il tutto con sue chiavi, e chiavature, come pure tutte le finestre a Vetri*

Posto in Bologna sotto la Parrocchia di *San Benedetto* nella Strada detta *Sagliera* al N. *519* appresso li suoi noti confini, e ciò pel tempo, e termine di *tre Anni* da cominciarsi alli 8. di Maggio prossimo avvenire, e da finirsi li 8. Maggio *seventi*; E ciò ha fatto, e fa detto *Ant. Vignoli* *locatore* da una parte, perchè il detto *Fig. Imo Fornasini* Conduttore dall' altra, sotto l' infrascritta obbligazione de' Beni, spontaneamente promette, e conviene d' usare, e godere detto *appartamento* ad arbitrio d' Uomo da bene, ed in tutto, e per tutto conforme, e secondo le disposizioni delle veglianti Leggi predette, e di più dare, e pagare per Pigione, ed Affitto di detto *appartamento* *Cinquanta Scudi Romani*

ogn' Anno durante la presente Locazione, o sua tacita, od espressa rinovazione in due rate, e termini, cioè la metà nella Vigilia dell' Assunzione della B. VERGINE del Mese di Agosto, e l' altra metà nella Vigilia del Natale di Nostro SIGNORE in ciascun' Anno, senza eccezione, contraddizione, o replica alcuna, ed in ogni ec.

Resta però espressamente interdetto al Conduttore, di Sublocare, o cedere ad altri il suddetto affitto sia in tutto, che in parte perchè così ec.

S' intenderà per patto espresso rinovata la presente Locazione per un' altr' Anno qual' ora per l' una, o per l' altra delle Parti non siasi dato, o denunziato, anche estragiudizialmente, il congedo, osservando il termine nel proposito stabilito dalla consuetudine di questa Città, e ciò non ostante, che questa Locazione siasi fatta mediante Scrittura perchè così ec.

Si dichiara che a titolo di rata anticipata è stata pagata la somma di Scudi

Alle cose suddette, e per l' osservanza delle medesime resta obbligato principalmente ed in solido qual Sigurtà solidale l' infrascritto il quale intende obbligarsi tanto per il tempo di detta Locazione, che per ogni sua tacita rinovazione, rinunziando al beneficio dell' escussione in ogni ec.

Per

Per l' osservanza delle quali cose le Parti suddette, ed infrascritte obbligano se stesse, loro Eredi, e Beni nella più valida, ed efficace forma, di ragione ec., e per fede della verità, la presente, in doppio originale come sopra, viene firmata di loro propria mano alla presenza degli infrascritti Testimony; Anno, Mese, e Dì suddetti.

Figione Annuale

Scudi 50 Novant

Ant. Liccardi Mand. Colonna Sacatore etc

Filippo Jac. Tommasini

Carlo Bombini Jac. Testimoni
Gab. Ugarelli Testimonio

Parti in Bologna sotto la Parrocchia di S. ...
nella ...
condizioni ...
già ...
e ...
obbligazioni ...
re ...
confirma ...
dare ...
al detto ...
oggi ...
rinviazioni ...
della B. VERGINE del Mare di Nostro ...
Natale di Nostro SIGNORE in ciascun ...
zione ...
Re ...
S' ...
qual'ora ...
anche ...
pelle ...
Si ...
Alte ...
mente ...
il ...
che ...



Al Nome di Dio. - A di *tre* di *Marzo* - 1862

Settantuno.

IN BOLOGNA.

Per la presente privata Scrittura, che in doppio originale viene dalle Parti firmata, e la quale vogliono che abbia forza di autentico Documento, si dichiara come il Signor *Antonio Calegari Mandatario Speciale delli Sig. Eredi del*

Jud. Sig. Carlo Tornafini

al quale spetta, ed appartiene l' infrascritto *Appartamento*

dà, concede, affitta, ed a termini prescritti dalle veglianti Leggi alluoga alla *Sig. Costanza*

Leuti di Ferrara, e sua Famiglia.

presente, ed anche per conservazione de' Mobili conducente a Pigione un *Appartamento al piano*

d' mezzo consistente in una Camera d' ingresso che mediante l'uscio da una parte mette alla Cucina con Camino con Stoffa capotta di legno Due Torrioni con Graticole di ferro da levarsi e mettere. Uno sgombrato con sciaquattore con tre ferri murati per Serchi, ed altro, sedile in diparte con finestri e Telari a vetri. Dall' altra parte mediante l'uscio introduce in una Camera da Pranzo con Camino, e paracamino di tela, con l'assa di noce a lustro sovrapposta, con Due Deposigli nelle Cantunate con l'asse in dentro con serrature e Chiavi Una Sala con Due Finestre e Deposigli ed una Anticamera con Camino e paracamino di tela colorata che riceve lume da una finestra che guarda nella pubb. Strada nella qual stanza vi sono Due Buffole che introducono in Due Camere da Letto l'una delle quali riceve lume med. finestra dalla pubb. Strada dopo la quale erri altra Camera da letto annessa e possiede un Gabinetto con finestra più piccola con Tendina di tela colorata all' infuori ed uno Stanziolino con due sciaquattore. Finalmente una Camerina ad uso di Studio. Il tutto munito di buone finestre grandi con Telari e lastroni sani, meno in Cucina che sono a vetri colle sue sportelline in tutte. Per diane nelle finestre davanti e scuri in due parti in quelle che

Posto in Bologna sotto la Parrocchia di S. Benedetto nella Strada denominata *Galliera* al N. 529 - appresso li suoi noti confini,

e ciò pel tempo, e termine di un Anno da cominciarsi all' 8 Maggio prossimo avvenire,

e da finirsi l' 8 Maggio 1862: *Settantadue* ; E ciò ha fatto, e fa detto

Sig. Calegari Mandatario Locatere da una parte, perchè la detta *Signora Leuti Costanza*

Conduttore dall' altra, sotto l' infrascritta obbligazione de' Beni spontaneamente promette, e conviene d' usare e godere detto *Appartamento* ad arbitrio d' Uomo da bene, ed

in tutto, e per tutto conforme, e secondo le disposizioni delle veglianti Leggi predette, e di più dare, e pagare per Pigione, ed Affitto di detto *Appartamento* al detto Locatore, o suoi Eredi, e Successori *Sudi Cento romani L. 532* ogni Anno

durante la presente Locazione, e sua tacita, od espressa rinnovazione in due rate, e termini, cioè la metà nella Vigilia dell' Assunzione della B. VERGINE del Mese di Agosto, e l' altra metà nella Vigilia del Natale di Nostro Signore in ciascu' Anno senza eccezione,

contraddizione, o replica alcuna, e in ogni ecc.

guardano dalla parte del pubb. Giardino con tutti li suoi ferramenti necessari ed opportuni. Piccola Cantina colle due Calastre e granaro grande con altro piccolo superiormente munito pure di buone serrature e Chiavi. In dette finestre dell' Appartamento vi sono li suoi ferri murati per collocarvi li ferri a traverso per le Portiere.

Resta però espressamente interdetto al Conduttore di Sublocare, o cedere ad altri il suddetto Affitto sia in tutto, che in parte, perchè così ec., ne potrà esercitare alcuna novazione, cambiamento od abrasione veruna nel detto *Appartamento* locatogli senza espressa intelligenza e permesso del Locatore, perchè così ec.

S'intenderà per patto espresso rinnovata la presente Locazione per un altr'Anno qual' ora per l'una o per l'altra delle Parti non siasi dato, e denunziato, anche estragiudizialmente, il congedo, osservando il termine nel proposito stabilito dalla consuetudine di questa Città, e ciò non ostante, che questa Locazione siasi fatta mediante Scrittura, perchè così ec.

Si dichiara che a titolo di rata anticipata è stata pagata la Somma di *Scudi Cinquante Romani pari ad Italiane £ 266. -*

Finalmente resta convenuto nel caso, che il Sig. Conduttore, o suo Fideiussore non adempiano agli patti, convenzioni, ed obblighi sopra trascritti, per cui il Sig. Locatore fosse obbligato a fare atti giudiziali, le spese tutte sì ripetibili, che irripetibili, giudiziali e stragiudiziali staranno a carico del detto sig. Conduttore, o suo Fideiussore, perchè così di patto espresso, come pure starà a carico del Conduttore le spese del Comiato giudiziale.

Alle cose suddette, e per l'osservanza delle medesime resta obbligato principalmente ed in solido qual Sigurtà solidale l'infrascritto

il quale intende obbligarsi tanto per il tempo di detta Locazione, che per ogni sua tacita rinnovazione, rinunciando al beneficio dell'escussione in ogni ec., eleggendo il suo domicilio in Bologna nella Strada

Per l'osservanza delle quali cose le Parti suddette, ed infrascritte obbligano se stesse, loro Eredi, e Beni nella più valida, ed efficace forma di ragione ec., e per fede della verità, la presente, in doppio originale come sopra, viene firmata di loro propria mano alla presenza degl'infrascritti Testimoni.

Pigione Annuale *Scudi* Cento romani *£ 100. e fiano* *£ 532 =*

Dovrà ogni Anno detta Sig. Conduttrice far pulire li Camini tutti della Puligine almeno Due volte l'Anno. Come pure dovrà conservare detto Appartamento nello stato consegnatogli, e sicchè alla fine della Locazione in caso contrario dovrà risponderne ogni Danno.

Ant. Ucciyani
Locatore
e Mandatario Generale

Costanza Lotti



GOVERNO PONTIFICO



AL NOME SANTISSIMO DI DIO.

A dì 30 di *Genaro* 1826 (1826) in Bologna.

Per la presente privata Scrittura si dichiara come il Sig. *Filippo Tommasini*

Tommasini Erede della fu Vittoria Tommasini Ved. Sambesini, ed Agente dello Stato del fu Giovanni Tommasini al quale spetta, ed appartiene l'infrascritto appartamento da, concede, affitta, ed a termini prescritti dalla Legge alluoga a S. Antonio *Stagni* presente, ed anche per conservazione de' Mobili conducenti a pigione un appartamento a pian terreno, consistente in quattro

Camere, ed una Loggia, Cucina col suo Scombra col sedile, Pranzato, fanniera, il tutto fornito de' suoi Utensili, Serrature e chiavi, Tellari alle Finestre con suoi Vetri da mantenere dal fondatore. E più un Orto con una sciepi con obbligo al conduttore di mantenerlo di rabba viva come si ritrovano al presente e di pagare le Viti a' suoi spese; si conviene più, che ogni anno il Conduttore debba a tutto suo spese per #

situato in Bologna sotto la Parrocchia di S. *Benedetto* nella Strada della *Via Galliera* al N. 529 e ciò pel tempo, e termine d'anni uno da comincarsi alli 8. Maggio p. v., e da finirsi li 8. Maggio 1827 e per qualunque altra sua tacita rinnovazione; e ciò ha fatto, e fa detto Sig. *Filippo Tommasini* Locatore da una parte, perchè il detto Sig. *Antonio Stagni* Conduttore dall'altra, sotto l'infrascritta obbligazione de' beni spontaneamente promette, e conviene di usare, e godere detto appartamento ad arbitrio d'uomo da bene, ed in tutto, e per tutto secondo le consuetudini di simili locazioni; e di più pagare per pigione di detto appartamento al detto locatore, o suoi ec. scudi *Ventotto Romani* ogni anno durante la presente locazione in due rate, cioè la metà li quattordici Agosto e l'altra li ventiquattro Dicembre di ogni anno e senza eccezione alcuna ec.

Resta però espressamente interdetto al conduttore di sublocare, o cedere ad altri il suddetto affitto sia in tutto, che in parte, perchè così ec.

S'intenderà per patto espresso rinnovata la presente locazione per un' altro anno qualora per l'una, o per l'altra delle parti non siasi dato, o denunziato, anche estragiudizialmente, il congedo, osservando il termine nel proposito stabilito dalla consuetudine di questa città, e ciò nonostante che questa locazione siasi fatta mediante scrittura, perchè così ec.

Si dichiara che a titolo di rata anticipata è stata pagata la somma di scudi

Alle cose suddette, e per l'osservanza delle medesime resta obbligato principalmente ed insolido qual sigurtà solidale l'infrascritto Sig. *Francesco*

Baraldi di S. Pietro Inferiale il quale intende obbligarsi tanto per il tempo di detta locazione, che per ogni sua tacita rinnovazione, rinunciando al beneficio dell'escussione in ogni ec.

Per l'osservanza delle quali cose le parti suddette obbligano se stesse, loro eredi, e beni presenti e futuri in ogni miglior modo di ragione. In Fede

28

publire i famini che abitano in detto appartamento, altrimenti pagherà loro facon

Filippo Tommasini Erede

Antonio Stagni afermo

fran. Baraldi Parti Solidale

Luigi Colli fu Testimone

Luigi Lucchesini Testimone

Tip. Sassi.



GOVERNO PONTIFICIO
AL NOME SANTISSIMO DI DIO.

A dì 20 di Gennaio 1828 in Bologna.

Per la presente si pubblica e si dichiara come si segue...
L'Espresso...
L'Espresso...
L'Espresso...

Il sottoscritto...
L'Espresso...
L'Espresso...
L'Espresso...

Il sottoscritto...
L'Espresso...
L'Espresso...
L'Espresso...



Al Nome di DIO . A di 22 di *Ferraro* 1828 In Bologna

Per la presente privata Scrittura, che in doppio originale viene dalle Parti firmata, la quale vogliono che abbia forza di autentico Documento; si dichiara come il Sig. *Filippo Tia. Tomasini uno degli Eredi*

ed Agente dello Stato del fu Giovanni Ferrarelli
al quale spetta, ed appartiene l' *infrascritto Appartamento*
di, concede, affitta, ed a termine prescritto dalla Legge alluoga a *Sig. D. Luigi Praxiani*
e sua Famiglia
presente, ed anche per conservazione de' Mobili conducente a Pigione un *Appartamento a*
pian terreno, consistente in tre camere ed una salotta con fiamma, e con
suo parafiamma di Tela, una Loggia due porte in una piccol' orto in
terreno, Cucina con Capotta nella soffitta, suoi Fornelli con due fornelli di
Ferro da lavorare, ed a metterle, Sombra con sediciano, e Sedile con Fiumi
murati nel muro, da porvi il Calcedro, e la fonda per tirar l'acqua dal Pozzo

situato in Bologna sotto la Parrocchia di S. *Benedetto* nella
strada *denominata Via Palliera* al N. 529 appresso li suoi noti confini
e ciò pel tempo, e termine di *anni uno* da cominciarsi alli 8. di Maggio prossimo av-
venire, e da finirsi li 8. Maggio *18 Ventinove (1829)* e per qualunque altra sua tacita
rinnovazione; E ciò ha fatto, e fa detto *Sig. Filippo Tia. Tomasini*
Locatore da una parte, perchè il detto *Sig. D. Luigi Praxiani* Conduttore
dall' altra, sotto l' *infrascritta obbligazione de' Beni*, spontaneamente promette, e conviene,
d' usare, e godere detto *Appartamento* ad arbitrio d' Uomo da
bene, ed in tutto, e per tutto secondo le consuetudini di simili Locazioni, e di più dare,
e pagare per Pigione, ed Affitto di detto *Appartamento* al detto Locatore
o suoi Eredi, e Successori Scudi *Quaranta Tomasini*
ogn' Anno durante la presente Locazione o sua tacita, ed espressa rinnovazione in due rate,
e termini, cioè la metà nella Vigilia dell' Assunzione della Beata VERGINE del Mese di
Agosto, e l' altra metà nella Vigilia del Natale di Nostro *IGNORE* in ciascun' Anno, senza
eccezione, contraddizione, o replica alcuna, ed in ogni ec.

Resta però espressamente interdetto al Conduttore di Sublocare, o cedere ad altri il sud-
detto affitto sia in tutto, che in parte perchè così ec.

S' intenderà per patto espresso rinnovata la presente Locazione per un' altro Anno qualora
per l' una, o per l' altra delle Parti non siasi dato, o denunziato, anche estragiudizialmen-
te, il congedo, osservando il termine nel proposito stabilito dalla consuetudine di questa Cit-
tà, e ciò non ostante, che questa Locazione siasi fatta mediante Scrittura perchè così ec.

Si dichiara che a titolo di rata anticipata è stata pagata la somma di Scudi _____

Alle cose suddette, e per l' osservanza delle medesime resta obbligato principalmente ed in
solido qual Sigurtà solidale l' *infrascritto Sig. Alessandro Sacchetti*
il quale intende obbligarsi tanto per il tempo di detta Locazione, che per ogni sua tacita rin-
novazione, rinunciando al beneficio dell' escussione in ogni ec.

Per l' osservanza delle quali cose le Parti suddette, ed *infrascritte* obbligano se stesse, loro
Eredi, e Beni presenti e futuri in ogni miglior modo di ragione, e per fede della verità la
presente, in doppio originale come sopra, viene firmata di loro propria mano alla presenza
degli *infrascritti Testimonj*, Anno, Mese, e Di suddetti

X *Tipografia Arcivescovile* . X

Pigione Annuale — Scudi *£ 40.* —

Ferraro, e fiamma con due sportelli alle due Finestre, Tellari alle Finestre
con l'ornate, dalla parte della strada in quattro parti con altrettanti sportelli
per ciascuna, e dalla parte di dietro con due solamente spendo i Tellari in due
perci, dovendo il tutto mantenimento a spese del Conduttore. E picce nella fane
ra grande interna con due Finestre grande fornide di Tellari avanti per
tellari

iserramenti necessari, e Lavori pure da mantenersi come retro. In
fine si comprende nella Locazione anche un Orticello con Pergolato di
Vite e due Siepi da coltivarsi a spese del predetto S. Conduttore. Dello
appartamento è tutto fornito di Porte, Usci, e Bussole con tutti i
sue officii necessarie, così pure alle Bussole le serrature e officii
fatti all'Inglese. Dello Appartamento spendo tutto stato accomoda-
to di nuovi, e cioè imbiancato, Squadrato, e Dipinto, Inverniciato l'ultra
la Porte, Usci, Bussole, Teliarè e Spazzelline, ove non trovassi ora alcuna
struttura perciò si conviene che al fine della Locazione debba essere re-
stituito dal Conduttore tal quale gli è stato consegnato, obbligando il me-
desimo o di compensare il danno che in caso contrario avesse arrecato
all'Locatore, oppure ricorrere a sue spese. Spese senza alcun rimb-
ono il Locale Locatore. Per ultimo il S. Conduttore si obbliga a qua-
rare a sue spese come sopra di far pulire dalla fuligine e fiamme
e fiamme, altrimenti pagherà al Locatore Bajocchi Centi (baj. 20) per
ciascuno Camino all'anno, perche poi dal Locatore si eseguisca tale
manutenzione.

Giuseppe Fize. Somafiori Agente ed Esattore
D. Luigi Graziani Conduttore

Alejandro Sacchetti Agente e Esattore per un anno del

Giuseppe Maffei Testimonio =

Agostino Poppi Testimonio =

Li 30. Aprile 1828.

Si hanno di proseguire nella medesima finzione anche il vent. anno 1829.

Li 4. Maggio 1830.

Indice Alejandro Sacchetti

Luigi Lotti Testimonio



REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II.

PREFETTURA DI BOLOGNA

Il 14 del Mese di Marzo 1863: *Septantatre*

*delli M. Eredi
del fu Paolo
Ferraioni*

Per la presente privata Scrittura, in doppio originale dalle Parti firmata, e la quale vogliono che abbia forza di autentico Documento, si dichiara come il Signor *Ardonio Calegari Mandario speciale* al quale spetta ed appartiene l'infrascritto *Appartamento* dà, cede, affitta, ed a termini prescritti dalle leggi affluga al Sig. *Pietro Gamberini* presente, ed anche per la conservazione de' Mobili conducente a pigione un *Appartamento al piano di mezzo consistente in una Camera d'ingresso che mediante l'uscio da una parte mette alla Cucina con Camino con Stufa colla Capotta di legno. Due Fornelli con Graticole di ferro, ed altro Sedile in disparte con Sino: Strini e Telari Duetri. Dall'altra parte mediante un'uscio Uno sgondro con Sciaquattro con tre ferri murati per Sacchi, e cose simil. Dall'altra parte mediante l'uscio introduceci in una Camera da pranzo con Camino, e paracamino di Tela con Alpa di noce a lustro sovrapposta, con Due rippi: Stigli nelle Cantunate con Usse in dentro, con Scovature e Chiavi. Una Sala con Due Finestre ⁱⁿ e ⁱⁿ e un' Anticamera con Camino, e paracamino di Tela colorata, che riceve lume da una Finestra che guarda nella pubblica Strada, nella qual camera vi sono due Bussole, che introducono in due Camere da letto, l'una delle quali riceve lume mediante Finestra dalla pubb. Strada dopo la quale avvi altra Camera da letto annessa, e sopra un Gabinetto con Finestra più piccola, con Tendina di Tela colorata*

post in Bologna sotto la Parrocchia di S. Benedetto. nella Strada Galliera al civico — al N. 529 — appresso li suoi noti confini, e ciò pel tempo e termine di un Anno *settando* — da cominciare l'8 di Maggio avvenire, e da finire l'8 Maggio 1864 del p.v. Anno Mille Ottocento *Settantaquattro*; e ciò ha fatto e fa detto Sig. *Ardonio Calegari* — Locatore da una parte perchè il detto Sig. *Pietro Gamberini* — Conduttore dall'altra sotto l'infrascritta obbligazione de' Beni spontaneamente promette e conviene di usare e godere detto *Appartamento* ad arbitrio d' Uomo dabbene, e in tutto e per tutto conforme e secondo le disposizioni delle vigenti leggi predette, e di più dare e pagare per Pigione ed Affitto di detto *Appartamento* al detto Locatore o suoi Eredi e Successori la *domanda di romani Scudi Cento (L. 100)* per ogni anno ad *Italiano L. 532* —

durante la presente Locazione o sua tacita od espressa rinnovazione, in due rate e termini, cioè la metà nella Vigilia dell' Assunzione della B. VERGINE nel mese di Agosto, e l'altra metà nella Vigilia del Natale di Nostro Signore, in ciascun Anno, senza eccezione, contraddizione, o replica alcuna, e in ogni ecc.

Resta però espressamente interdetto al Conduttore di sublocare o cedere ad altri il suddetto affitto, sia in tutto che in parte, perchè ecc.

S'intenderà per patto espresso rinnovata la presente Locazione per un altro anno, qualora per l'una o per l'altra delle parti non siasi dato, o rinunziato anche estragiudizialmente il congedo, osservando il termine nel proposito stabilito dalla consuetudine di questa Città e ciò non ostante che questa Locazione siasi fatta mediante privata Scrittura, perchè così ecc.

Si dichiara che a titolo di rata anticipata è stata pagata la somma di

Finalmente resta convenuto che, nel caso il Sig. Conduttore e suo fideiussore non adempiano alli patti, convenzioni ed obblighi sopra trascritti, per cui il Sig. Locatore fosse obbligato a fare atti giudiziali, le spese tutte sì ripetibili che irripetibili, giudiziali e stragiudiziali, staranno a carico del detto Sig. Conduttore e suo fideiussore, perchè così di patto espresso, come pure staranno a carico del Conduttore le spese del Commiato giudiziale.

Alle cose suddette, e per l'osservanza delle medesime, resta obbligato principalmente ed in solido quale Sigurtà solidale l'infrascritto Signor Dott. Alessandro Sassoli — il quale intende obbligarsi tanto per il tempo di detta Locazione che per ogni sua tacita rinnovazione rinunziando al beneficio dell'escussione in ogni ecc.

Per l'osservanza delle quali cose le parti suddette ed infrascritte obbligano sè stesse, loro Eredi e Beni nella più valida ed efficace forma di ragione ecc., e per fede della verità, la presente in doppio originale, come sopra, viene firmata di loro propria mano alla presenza degli infrascritti Testimoni, Anno, Mese e Di suddetti.

Pigione annuale Scudi Romani Cento — £100 = paria £532 =

all'infuori, d'uno Stanziolino con due Sciaquattro e finalmente una Camerina ad uso di Studio. Il tutto munito di buone finestre grandi con Telari e Lappioni fuori meno in Cucina che sono a vetri colle due Sportelline in tutte. Per piano nella finestra davanti, e fuori in due parti in quelle che guardano dalla parte del pubblico giardino, con tutti li suoi ferramenti necessari, ed opportuni. Piccola Cantina colle due Calaspre, e Granaro grande con altro piccolo superiormente munito pure di buone serrature, e Chiavi. In dette finestre dell'appartamento vi sono li suoi ferri murati per collocarvi li ferri a traverso per le Portiere, oltre la cantina sudd. vi si aggiunge altra piccola Cantina dirimpetto all'altra deservita. Di più fuori una Camera nell'istesso piano del Granaro, oltre il Camerino per il Polla.

Dovrà il Sig.^o Conduttore ogni Anno far pulire i Camini in detto Appartamento dalla Fuligine, almeno Due volte l'Anno; Come pure dovrà conservare detto Appartamento nello stato consueto, ed in caso contrario dovrà risponder al Sig.^o Locatore i danni cagionati, che si verificeranno, sperando, che non vi sarà questo bisogno, alla fine della presente Locazione.

Tanto

Ant.^o Locatore.

~~Luigi Geronzi Padelloni~~
~~M. Geronzi Padelloni~~
Luigi Geronzi Padelloni e vedi fare le sue firme.
D. Geronzi Padelloni e vedi fare le sue firme.



Al Nome di DIO. Ad *quattro* di *Marzo* 1825 In Bologna

Per la presente privata Scrittura, che in doppio originale viene dalle Parti firmata, la quale vogliono che abbia forza di autentico Documento, si dichiara come il Sig. *Ant. Visconti e Mandolani*

al quale spetta, ed appartiene l' *Appartamento* da, concede, affitta, ed a termini prescritti dalla Legge alluoga al Sig. *Onofrio Bettini* presente, ed anche per conservazione de' Mobili conducente a Pigione un *Appartamento al Piano Terreno consistente in*

tre camere con cucina e ripostiglio, cucina, e Cantina come sue stanze e vetri, le quali dovranno essere mantenute dal Conduttore, il tutto con suoi usi, con tinte, e recattare come pure un piccolo orto con obbligo di dare raccomandare le vicine nell' orto, e mantenerle come fosse

situato in Bologna sotto la Parrocchia di *San Benedetto* nella strada di *Galleria* al N. *519* appresso li suoi noti confini, e ciò pel tempo, e termine di *un Anno* da cominciarsi alli 8. di Maggio prossimo avvenire, e da finirsi li 8. Maggio *1826* e per qualunque altra sua tacita rinnovazione; e ciò ha fatto, e fa detto *Ant. Visconti e Mandolani* Locatore da una parte, perchè il detto *Onofrio Bettini* Conduttore dall' altra, sotto l' infrascritta obbligazione de' Beni, spontaneamente promette, e conviene d' usare, e godere detto *Appartamento* ad arbitrio d' Uomo da bene ed in tutto, e per tutto secondo le consuetudini di simili Locazioni; e di più dare, e pagare per Pigione, ed Affitto di detto *Appartamento* ogn' Anno durante la presente Locazione o sua tacita, ed espresa rinnovazione in due Rate, e termini, cioè la metà nella Vigilia dell' Assunzione della Beata VERGINE del Mese di Agosto, e l' altra metà nella Vigilia del Natale di Nostro **SIGNORE** in ciascun' Anno, senza eccezione, contraddizione, o replica alcuna, ed in ogni ec.

Resta però espressamente interdetto al Conduttore di sublocare, o cedere ad altri il suddetto Affitto sia in tutto che in parte, perchè così ec.

S' intenderà per patto espresso rinnovata la presente Locazione per un' altro Anno qualora per l' una, o per l' altra delle Parti non siasi dato, o denunziato, anche estragiudizialmente, il congedo, osservando il termine nel proposito stabilito dalla consuetudine di questa Città, e ciò non ostante che questa Locazione siasi fatta mediante Scrittura, perchè così ec.

Si dichiara che a titolo di Rata anticipata è stata pagata la somma di *Scudi*

Alle cose suddette, e per l' osservanza delle medesime resta obbligato principalmente ed insolido qual Sigurtà solidale l' infrascritto *Torquato Palaggi* il quale intende obbligarsi tanto per il tempo di detta Locazione, che per ogni sua tacita rinnovazione, rinunciando al beneficio dell' escussione in ogni ec.

Per l' osservanza delle quali cose le Parti suddette, ed infrascritte obbligano se stesse, loro Eredi, e Beni presenti e futuri in ogni miglior modo di ragione: e per fede della verità, la presente, in doppio originale come sopra viene firmata di loro propria mano alla presenza degli infrascritti Testimoni Anno, Mese. e Di suddetti.

Bologna Tipografia Sassi.

Pigione Annuale — — — Scudi *18 Roman*
Antonio Visconti Locat. e Mandat. L. Sopra
Onofrio Bettini Conduttore
Torquato Palaggi Sigurtà Solidale
Giuliano Bussani Testimonio
Giuseppe Gallani Magzanti T. 1.



GOVERNO PONTIFICO . --- Provincia di Bologna .

Al Nome di DIO . A di *9* di *Aprile* 1825 In Bologna .

Per la presente privata Scrittura , che in doppio originale viene dalle Parti firmata , e la quale vogliono che abbia forza di autentico Documento , si dichiara come il Sig. *Luigi Niccoli Marchese della S. Sede Monti Farinati, e della S. Sede* al quale spetta , ed appartiene l' infrascritt *Bottega* da , concede *Donna Maria* affitta , ed a termini prescritti dalle veglianti Leggi alluoga *al Sig. Pietro Fiori* presente , ed anche per conservazione de' Mobili conducente a Pigione una *Bottega* *con una camerino da smerciare Tuche* *richieri ed altri generi concistende* *nella detta Bottega le servite con cucina* *con una libalta, con stuoie, e serrature*

[Large diagonal scribbles covering the main body of the document]

Post in Bologna sotto la Parrocchia di S. *Peredotto* nella Strada *de' Salliera* al N. *530* appresso li suoi noti confini , e ciò pel tempo , e termine di *un anno* da cominciarsi alli 8. Maggio prossimo avvenire , e da finirsi li 8. Maggio *1826* - ; E ciò ha fatto , e fa dett *L. Niccoli* Locatore da una parte , perchè il detto *P. Fiori* Conduttore dall' altra , sotto l' infrascritta obbligazione de' Beni , spontaneamente promette , e conviene d' usare , e godere dett *a Bottega* ad arbitrio d' Uomo da bene , ed in tutto , e per tutto conforme , e secondo le disposizioni delle veglianti Leggi predette , e di più dare , e pagare per Pigione , ed Affitto di dett *a Bottega* al detto Locatore , o suoi Eredi , e Successori Scudi *sei* ogn' Anno durante la presente Locazione , o sua tacita , ed espressa rinnovazione in due rate , e termini , cioè la metà nella Vigilia dell' Assunzione della B. VERGINE del Mese di Agosto , e l' altra metà nella Vigilia del Natale di Nostro Signore in ciascun' Anno , senza eccezione , contraddizione , o replica alcuna , e in ogni ec .

Resta

Resta però espressamente interdetto al Conduttore, di Subblocare, o cedere ad altri il suddetto Affitto sia in tutto, che in parte, perchè così ec.

S'intenderà per patto espresso rinnovata la presente Locazione per un' altr' Anno qual' ora per l' una, o per l' altra delle Parti non siasi dato, o denunziato, anche estragiudizialmente, il congedo, osservando il termine nel proposito stabilito dalla consuetudine di questa Città, e ciò non ostante, che questa Locazione siasi fatta mediante Scrittura, perchè così ec.

Si dichiara che a titolo di rata anticipata è stata pagata la Somma di Scudi 6.

Alle cose suddette, e per l' osservanza delle medesime resta obbligato principalmente ed in solido qual Sigurtà solidale l' infrascritto Don A. Saverio Costa il quale intende obbligarsi tanto per il tempo di detta Locazione, che per ogni sua tacita rinnovazione, rinunciando al beneficio dell' escussione in ogni ec.

Per l' osservanza delle quali cose le Parti suddette, ed infrascritte obbligano se stesse, loro Eredi, e Beni nella più valida, ed efficace forma, di ragione ec., e per fede della verità, fu presente, in doppio originale come sopra, viene firmata di loro propria mano alla presenza degl' infrascritti Testimonj; Anno, Mese, e Di suddetti.

Pigione Annuale Scudi 6.

Antonio Visconti Mant. Sacatore e fuo

Pietro Fiori Conduttore a sumo

Et. Giuseppe Costa Sigurtà

Luigi Maruzzi Testimonio

Martelli Fabio Testimonio

Bologna 19. Penmajo 1826

Accanto io infrascritto il sommato amichevole che il S. Pietro Fiori si presentò per il giorno 18/8 Maggio 1826 corrente anno, e che promette di lasciare in libertà la vedova Borgha, dichiarando che la presente suddetta amichevole vaglia ed abbia forza come se fosse giudiziale. Per fede si firmarono le parti alla presenza delli infrascritti Testimonj

Giuseppe Fiamoni Somajori Erede, Sacatore

Pietro Fiori affermano

Luigi Lolli fu Testimonio

Giuf. Panzachi Testimonio



Al Nome di DIO. A dì 14 di Febbrajo 1826 In Bologna

Per la presente privata Scrittura, che in doppio originale viene dalle Parti firmata, la quale vogliono che abbia forza di autentico Documento; si dichiara come il Sig. Silipio Giacomo Fornasini

Erede della Vittoria Ferrarese, ed Agente dello Stato del fu Sig. Ferrarese al quale spetta, ed appartiene l'infrascritta casa, concede, affitta, ed a termini prescritti dalla Legge alluoga a Sig. Giovanni Pazzaglia

presente, ed anche per conservazione de' Mobili conducente a Fugione una Bottega situata

sotto il Porticato delle Due case marcate n. 529, e 30 in Via Galliera, ad uso di Ebanoia con un piccolo Camerino, con Tullaro e Ripida con Ornata e da mantenersi dal Conduttore, e incaricarlo se occorre a spesa di detto Conduttore; resta proibito al medesimo di tenere sotto il Portico Banco, Mercatello, o altro, e di affittare, o di dare in locazione

situata in Bologna sotto la Parrocchia di S. Benedetto nella strada Via Galliera al N. appresso li suoi noti confini

e ciò pel tempo, e termine di un Anno da cominciarsi alli 8. di Maggio prossimo avvenire, e da finirsi li 8. Maggio 1827 e per qualunque altra sua tacita rinnovazione; E ciò ha fatto, e fa detto Fornasini Agente ed Erede del defunto

Locatore da una parte, perchè il detto Giovanni Pazzaglia Conduttore dall'altra, sotto l'infrascritta obbligazione de' Beni, spontaneamente promette, e conviene, d' usare, e godere detta Bottega ad arbitrio d' Uomo da bene, ed in tutto, e per tutto secondo le consuetudini di simili Locazioni, e di più dare, e pagare per Fugione, ed Affitto di detto Bottega al detto

Locatore o suoi Eredi, e Successori Scudi Sei Pazzaglia & C. ogni Anno durante la presente Locazione o sua tacita, ed espressa rinnovazione in due rate, e termini, cioè la metà nella Vigilia dell' Assunzione della Beata VERGINE del

Mese di Agosto, e l'altra metà nella Vigilia del Natale di Nostro Signore in ciascun Anno, senza eccezione, contraddizione, o replica alcuna, ed in ogni ec.

Resta però espressamente interdetto al Conduttore di Sublocare, o cedere ad altri il suddetto affitto sia in tutto, che in parte perchè così ec.

S'intenderà per patto espresso rinnovata la presente Locazione per un' altro Anno qualora per l' una, o per l' altra delle Parti non si sia dato, o denunziato, anche estragiudizialmente, il congedo, osservando il termine nel proposito stabilito dalla consuetudine di questa Città, e ciò non ostante, che questa Locazione si sia fatta mediante Scrittura perchè così ec.

Si dichiara che a titolo di rata anticipata è stata pagata la somma di Scudi

Alle cose suddette, e per l' osservanza delle medesime resta obbligato principalmente ed in solido qual Sigurtà solidale l' infrascritto Sig. Antonio Galassi

il quale intende obbligarsi tanto per il tempo di detta Locazione, che per ogni sua tacita rinnovazione, rinunciando al beneficio dell' escussione in ogni ec.

Per l' osservanza delle quali cose le Parti suddette, ed infrascritte obbligano se stesse, loro Eredi, e Beni presenti e futuri in ogni miglior modo di ragione, e per fede della verità la presente, in doppio originale come sopra, viene firmata di loro propria mano alla presenza degli infrascritti Testimonj, Anno, Mese, e Di suddetti.

Pigione Annuale — Scudi E. C.

Silipio Giacomo Fornasini Erede del defunto

Giovanni Pazzaglia

Antonio Galassi Sigurtà Solidale per li Scudi sei annuali

Giuseppe Pilote Testimonio

Sebastiano Pelloncini Testimonio

Al Signor di EMO. A. di M. di **Modena** 1700

Il presente

Antonio Pasini
[Signature]

Giuseppe Casareggi
[Signature]

E. P.

G. P.

G. P.

E. P.
G. P.
G. P.

G. P.

G. P.

G. P.